



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TRIMONTI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 460/2020  
depositato il 01/06/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 41/2019 TARI  
contro:  
COMUNE DI GROTTAMINARDA  
VIA ALCIDE DE GASPERI 83035 GROTTAMINARDA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 41/2019 TARI  
contro:  
GAMMA TRIBUTI S.R.L.  
VIA R JEMMA 2 CENTRO DIREZIONALE 84091 BATTIPAGLIA

**difeso da:**  
GRAPPONE ROMANA  
CORSO EUROPA 116 83100 AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
GIANNASCA ANTONIO  
C. DA FILETTE, 23 83035 GROTTAMINARDA AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VITTORIO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 460/2020

UDIENZA DEL

23/11/2020 ore 09:30

N°


303/2021

PRONUNCIATA IL:

23.11.2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24.03.2021  
Il Segretario

Antonio 

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Il signor GIANNASCA ANTONIO come in atti rappresentato e difeso, ha prodotto ricorso avverso avviso di accertamento TARI n.41 del 05/12/2019, anni 2014-2017 emesso dalla Gamma Tributi per il Comune di Grottaminarda, notificato il 23/12/2019 per un totale di € 7.375,40, comprensivo di accessori .*

*Il ricorrente eccepisce :*

*a)nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione,non essendo indicati i dati catastali dell'immobile;*

*b)nullità per errata attribuzione di una maggiore superficie TARI pari a mq. 453 e cioè 110+353 mq,laddove la superficie complessiva dell'immobile destinata ad agriturismo è di 341,66 (come da perizia allegata);*

*c)nullità,in quanto la tariffa da applicare è quella prevista per la classe D2 (fabbricati rurali utilizzati da coltivatori e imprenditori agricoli) e non quella applicata P25-attività di agriturismo (equiparata a alberghi e convitti,ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pasticcerie,bar e caffè).*

*Chiede l'annullamento dell'atto impugnato vinte le spese di giudizio .*

*Con controdeduzioni datate 22/07/2020,si costituisce la Gamma Tributi s.r.l. che chiede la conferma del suo operato e il rigetto del ricorso,vinte le spese .*

*Con note scritte del 15/10/2020 il ricorrente deposita memorie aggiunte e chiede che venga annullato l'atto impugnato .*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il ricorso può essere accolto solo parzialmente .*

*Preliminarmente va disattesa l'eccezione del ricorrente relativamente al difetto di motivazione per mancanza dei dati catastali . Trattasi di accertamento per infedele denuncia delle superfici .*

*Il Sig. Giannasca ha,infatti, dichiarato ai fini del pagamento della tassa rifiuti,unicamente il possesso di mq 110, omettendo di dichiarare l'intera superficie posseduta, pari a mq 353, come dallo stesso espressamente ammesso anche nel contesto del ricorso .*

*Tanto è vero quanto innanzi, che l'avviso di accertamento richiama proprio la detta denuncia TARI (Denuncia 16447) ove è indicato unicamente l'immobile accertato, ubicato in contrada Filette, di proprietà del Sig. Giuseppe Giannasca, padre del contribuente e dal predetto detenuto in virtù di comodato .*

*L'omissione dei dati catastali (mancanti anche in denuncia) non ha di certo impedito al ricorrente di individuare l'immobile accertato e di difendersi puntualmente in sede di opposizione .*

*Per quanto riguarda l'attribuzione di una maggiore superficie si evidenzia che il ricorrente contrariamente a quanto dichiarato con la citata denuncia afferma, nel ricorso, che la superficie complessiva dell'immobile destinata ad agriturismo è pari a mq 341,66 (e non 110mq) come risulta da perizia asseverata dal geom. Mustone .*

*Infatti all'esito dell'accesso dei tecnici della Gamma Tributi srl presso gli immobili oggetto di accertamento, è risultato, invece, che la superficie complessiva dell'immobile posseduto dal contribuente è pari a mq 353, di cui solo una parte (mq 110) è stata dal predetto dichiarata all'Ente impositore ai fini della tassa rifiuti .*

*Consequenziale, pertanto, l'accertamento per infedele denuncia delle ulteriori superfici (mq 243), di cui all'atto impugnato e confermata dallo stesso ricorrente nelle memorie aggiunte e quindi non trattasi di "un equivoco" come affermato dal ricorrente ma trattasi di infedele dichiarazione .*

*Infine, in relazione all'applicazione delle tariffe TARI si rileva che la classe di contribuente P25 "attività di agriturismo" presenta coefficienti simili a quelli previsti per le attività commerciali quali ristoranti ed alberghi .*

*Al ricorrente, imprenditore agricolo doveva essere applicata la tariffa TARI prevista per la classe D2 (attività agricole) considerato che l'attività agrituristica è un'attività agricola connessa alle attività agricole principali, e non un'attività commerciale .*

*Inoltre va applicata la riduzione del 20% per l'avvio dei propri rifiuti di riciclo .*

*Quanto al governo delle spese le stesse per giusti motivi vanno compensate .*

**P.Q.M.**

*Accoglie il ricorso per quanto di ragione di cui alla parte motiva . Rigetta nel resto . Spese compensate .*

Avellino, 23/11/2020

Il Relatore



Il Presidente

